

COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 104 del 15-10-2019

OGGETTO	Conclusioni procedimento di annullamento dell'assegnazione S.A.E. avviato relativamente all'istanza S.A.E. prot. n. 5112 del 12.10.2016 CIG:
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO



- Che il 24 agosto, il 26 ottobre, il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- che il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;
- che in seguito all'evento calamitoso è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite, di richiedere l'assegnazione di una struttura abitativa di emergenza (S.A.E.) qualora la propria abitazione principale risultasse in zona rossa o inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F (questi ultimi qualora non di rapida soluzione);
- che l'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016 ha individuato le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE) di cui all'accordo quadro approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

PRESO ATTO

- che l'ordinanza menzionata prevede quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'assegnazione di SAE la *dimora principale, abituale e continuativa* alla data del 24 agosto 2016 in immobile classificato con esito E o F delle rilevazioni AeDES o in alternativa in immobile crollato o situato in zona rossa;
- che coerentemente con quanto disposto dall'O.C.D.P.C. n. 394/2016 la popolazione di Accumoli interessata ha provveduto all'inoltro delle istanze di assegnazione delle strutture abitative presso il Centro Operativo Comunale di Accumoli;
- che in base a quanto stabilito dall'O.C.D.P.C. n. 394/2016 il comune di Accumoli ha proceduto a quantificare il fabbisogno S.A.E. in numero corrispondente alle richieste pervenute mediante gli appositi moduli predisposti dalla Protezione civile e redatti dagli istanti, costituenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- che sulla base della quantificazione di cui al punto precedente sul territorio comunale sono state individuate un numero di 11 aree per la collocazione di un totale di 199 S.A.E.;

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 31.05.2017 in cui si è dato atto dei criteri specifici di assegnazione delle metrature e del metodo di attribuzione delle SAE tramite sorteggio pubblico;
- la determinazione Area amministrativa n. 48 del 06.06.2017 con la quale il Comune di Accumoli ha approvato gli elenchi numerici delle S.A.E. e gli elenchi dei nuclei familiari assegnatari;

DATO ATTO che in adempimento delle indicazioni assunte dall'Ente, come al precedente punto richiamate, si è proceduto ad assegnazione delle S.A.E. tramite estrazione pubblica che ha avuto luogo il giorno 07 giugno 2017 presso il C.O.C. di Accumoli;

RICHIAMATA

- la determinazione Area amministrativa n. 49 del 08.06.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa in assenza di contestazioni ha provveduto all'approvazione delle assegnazioni pubbliche delle SAE;
- la determinazione Area amministrativa n. 55 del 22.06.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha provveduto ad approvare gli scambi di S.A.E. avvenuti tra assegnatari consenzienti, nonché variazioni che si sono rese necessarie per oggettive e sopravvenute necessità afferenti alla salute ed alla scarsa autonomia di soggetti destinatari di SAE, gli atti di rinuncia e le ulteriori istanze di assegnazione S.A.E. presentate successivamente alla predetta assegnazione e fino al 22.06.2017;

TENUTO CONTO

- che l'assegnazione è avvenuta *de plano*, sulla base di una autocertificazione resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la persistenza, in capo al dichiarante, dei requisiti prescritti;
- che l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti per l'assegnazione;

CONSIDERATO

- che il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa;
- che in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale, trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle norme di rango superiore e in osservanza delle indicazioni nomofilattiche della giurisprudenza, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti e omogenei per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento di Protezione civile;
- che questa Area ha conseguentemente avviato le attività di verifica dei requisiti sulla base di suddetti criteri-parametri elaborati congiuntamente all'Area contabile, che svolge simultaneamente la verifica dei requisiti dei beneficiari del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.);
- che i suddetti criteri-parametri di verifica sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta deliberazione di Giunta n. 45 del 29/09/2017;

RICHIAMATO

- il Decreto Sindacale n. 4 del 04.07.2017 di nomina del Segretario comunale dott. Claudio Santarelli quale responsabile dell'Area amministrativa sino al 31.07.2017;
- l'atto del segretario comunale dott. Claudio Santarelli prot. n. 7522 del 06.07.2017, nonché la determinazione n. 42/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è stata nominata Responsabile del procedimento di verifica delle istanze di assegnazione S.A.E. e C.A.S. la dipendente dell'Area amministrativa Dott.ssa Veronica Diamilla;
- il decreto sindacale n. 12 del 29.09.2019 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'Area I - Amministrativa e Segreteria;

- la successiva determinazione n. 46 del 26.04.2019, con la quale, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Diamilla Veronica, è stato nominato il Dott. Di Pancrazio F. Paolo quale responsabile unico del procedimento di accertamento dei presupposti per l'ottenimento ed il mantenimento dei benefici S.A.E. e C.A.S.;

VISTA l'istanza di assegnazione S.A.E. prot. n. 5112 del 12.10.2016 presentata dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato ad Accumoli il [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED];

PRESO ATTO che il sig. [REDACTED] [REDACTED], giusta determinazione n. 49 del 2017 è risultato assegnatario della S.A.E. n. [REDACTED] in Accumoli, lotto [REDACTED];

TENUTO CONTO

- che il Sig. [REDACTED] [REDACTED] aveva altresì presentato istanza di attribuzione C.A.S., assunta al prot. n. 4039 del 08.09.2016;
- che in forza della suddetta istanza C.A.S. il Sig. [REDACTED] [REDACTED] percepiva il Contributo di Autonoma Sistemazione, per complessivi € 3.460,00;
- che l'area contabile dello scrivente Comune, all'epoca competente in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del beneficio C.A.S., all'esito dell'istruttoria svolta con riguardo alla posizione C.A.S. del Sig. [REDACTED] [REDACTED], dopo aver acclarato mediante la Rel. Istr. prot. n. 11284/2017 "*... l'assenza in capo al Sig. [REDACTED] [REDACTED] del requisito di dimora abituale, principale e continuativa nel territorio di Accumoli nel periodo antecedente al 24 agosto*", con la determina n. 43 del 25.10.2017, "*... annullava le determinazioni del Responsabile dell'Area Contabile del comune di Accumoli, limitatamente alla parte in cui attribuiscono il beneficio del C.A.S. contributo di autonoma sistemazione in favore del Sig. [REDACTED] [REDACTED], come risulta dall'istanza Prot. n. 4039 del 08/09/2016, limitatamente e nella parte in cui si provvede alla liquidazione del contributo C.A.S. in favore dello stesso nonché i consequenziali atti di liquidazione complessivamente ammontanti a € 3.460,00 a mezzo dei quali il comune di Accumoli ha erogato le somme oggetto di contributo*", diffidando contestualmente lo stesso Sig. [REDACTED] [REDACTED] alla restituzione in favo del Comune di Accumoli della citata somma;
- che in data 19.01.2018 il Sig. [REDACTED] [REDACTED] procedeva con la restituzione integrale di quanto illegittimamente percepito a titolo di C.A.S., versando a mezzo bonifico il citato importo pari ad euro 3.460,00;
- che all'atteggiamento collaborativo in punto di beneficio economico (C.A.S.), consistito nella restituzione dell'importo indebitamente percepito, non è corrisposto analogo comportamento in ordine al beneficio S.A.E., atteso che la struttura emergenziale non veniva spontaneamente restituita dal Sig. [REDACTED];

CONSIDERATO

- che a seguito delle attività di verifica effettuate dal Responsabile del procedimento nei confronti del Sig. [REDACTED] [REDACTED] è stato avviato un procedimento di revoca dell'assegnazione S.A.E., come da comunicazione di avvio del procedimento num. prot. 5105 del 31.05.2018;
- che il Sig. [REDACTED] [REDACTED] contrariamente a quanto previsto dalla circolare del Dipartimento Protezione civile UC/TERAG n. 16/0053614, non ha assolto l'obbligo di provare, incontrovertibilmente, all'amministrazione procedente la propria dimora principale, abituale e continuativa in Accumoli *ante sisma*;
- che il Responsabile del procedimento all'esito dell'attività istruttoria posta in essere, conclusa giusta relazione istruttoria prot. n. 8117 del 15.10.2019, in questa sede integralmente richiamata anche per gli aspetti motivazionali e unitamente alla presente comunicata in via riservata al destinatario, coerentemente con quanto in precedenza già evidenziato dall'Area Contabile in sede di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del beneficio C.A.S. (giusta Rel. Istr. prot. n. 11284/2017, allegata alla determinazione n. 43/2017) ha acclarato e confermato l'assenza in capo al Sig. [REDACTED] [REDACTED] del requisito della *dimora principale, abituale e continuativa ante sisma in Accumoli*;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, dover procedere in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* L. 241/1990 all'annullamento d'ufficio del provvedimento di assegnazione della S.A.E. limitatamente alla parte in cui attribuisce tale beneficio in favore del sig. [REDACTED] con conseguente decadenza dello stesso dal medesimo;

VISTI

- le O.C.D.C.P. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016;
- le Note del Dipartimento Protezione Civile UC/TERAG n. 45982 del 9.09.2016, n. 47707 del 16.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016, n. 63368 del 20.11.2016, n. 30819 del 5.05.2017 n. 23501 del 20.04.2018, n. 37023 del 01.06.2017, n. 53623 del 17.08.2017, n. 66952 del 26.10.2017, n. 30763 del 28.05.2018, n. 11520 del 14.02.2017 e n. 16798 del 27.03.2019;
- l'art. 75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi del quale "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli obblighi rimessi ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- il decreto sindacale n. 12 del 29.09.2019 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'Area I - Amministrativa e Segreteria
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017;

DETERMINA

- di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- di concludere il procedimento avviato a carico del Sig. [REDACTED] giusta nota prot. n. 5105 del 31.05.2018 richiamando integralmente in questa sede, anche per gli aspetti motivazionali, la relazione istruttoria prot. n. 8117 del 15.10.2019, annullando le determinazioni del Responsabile dell'Area amministrativa n. 48 del 06.06.2017, n. 49 del 08.06.2017 e n. 55 del 22.06.2017, tutte limitatamente e nella parte in cui statuiscono l'assegnazione in favore del Sig. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato ad Accumoli il [REDACTED], della S.A.E. n. [REDACTED] sita in Accumoli - Lotto [REDACTED] e di tutti gli atti prodromici e conseguenti a quelli richiamati;
- che il sig. [REDACTED], ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.P.R. 445/2000, è decaduto dal beneficio della assegnazione e del conseguente uso della S.A.E. dallo stesso fruita, con riserva di quantificare e richiedere l'importo cui si ha diritto a titolo di rifusione del danno cagionato all'amministrazione e all'erario, valendo la presente anche quale atto di costituzione in mora e mezzo di interruzione di qualsivoglia prescrizione o decadenza dei diritti del Comune e delle altre P.A. titolari;
- di intimare al Sig. [REDACTED] la restituzione della S.A.E. n. [REDACTED] sita presso l'Area Sae di Accumoli - Lotto [REDACTED], libera da persone e cose di sua proprietà e munita delle relative chiavi di accesso entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente atto, con l'avvertimento che in caso di mancata ottemperanza si procederà in via esecutiva senza ulteriore preavviso;
- di porre così la S.A.E. n. [REDACTED] in località Accumoli, Lotto [REDACTED], nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento di comunicare alla sig. [REDACTED] l'avvenuta conclusione del procedimento avviato a Suo carico;

- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del servizio, stante la natura dell'atto non comportante impegno di spesa;
- di dare atto che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta comunale, per il tramite del Segretario comunale, nonché inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal Settore segreteria;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 15-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 960 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 15-10-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri